

# La condotta del terzo successiva e autonoma non integra concorso in bancarotta

Il comportamento illecito deve essere anteriore o almeno concomitante alla condotta distrattiva posta in essere dall'amministratore della società fallita

/ Stefano COMELLINI

Il consulente risponde del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale concorrente *extraneus* nel reato proprio, solo qualora la sua condotta illecita si collochi **anteriamente o contestualmente** a quella distrattiva dell'imprenditore fallito.

Il principio, del tutto condivisibile, si ritrova nella sentenza n. [49499](#) depositata ieri dalla Cassazione.

Nel caso di specie, il ricorrente era il professionista della società fallita, ritenuto responsabile nei gradi di merito, appunto quale terzo *extraneus*, del reato proprio di bancarotta patrimoniale e documentale commesso dall'amministratore della stessa.

In particolare, il consulente – al fine, in ipotesi di accusa, di ritardare la dichiarazione di fallimento e garantire l'impunità dell'amministratore – aveva posto in essere operazioni di **trasferimento di quote sociali** e di sostituzione dell'amministratore, in prossimità della dichiarazione di fallimento ma in epoca successiva alla commissione delle condotte distrattive poste in essere dal legale rappresentante.

I giudici di merito avevano ritenuto la responsabilità del consulente riconducendo al momento consumativo del reato di bancarotta fraudolenta – vale a dire, la dichiarazione di fallimento – tutti i distinti segmenti delle singole condotte, indipendentemente dal momento in cui gli atti erano stati compiuti dai diversi soggetti.

In realtà, per la Corte, che ha annullato la sentenza impugnata, per la determinazione delle responsabilità dell'*extraneus* occorreva far riferimento, invece, al **tempo** e all'**ascrivibilità soggettiva** delle singole condotte distrattive.

Infatti, a differenza della fattispecie di causazione dolosa del fallimento (art. 223 comma 2 n. 2 L. fall.) in cui la responsabilità dell'*extraneus* può essere riferita – come segmento dotato di efficacia sua propria – a una complessiva condotta causatrice del dissesto, anche prolungatasi per un lungo periodo prima della dichiarazione di fallimento (Cass. n. [30412/2011](#)), il contesto della bancarotta fraudolenta patrimoniale risulta differente.

In altre parole, la Corte evidenzia che per tale fattispecie fallimentare la consumazione **coincide** con la di-

chiarazione di fallimento, dovendosi avere riguardo, per la verifica di un pregiudizio ai creditori, a tale momento e non a quello del compimento dell'atto antidoveroso (Cass. n. [17819/2017](#)).

## La consumazione coincide con la dichiarazione di fallimento

Ne consegue che l'affermazione per cui ogni distacco ingiustificato dal patrimonio dell'impresa o società integra – indistintamente e in sé – l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 216 L. fall. e, solo per una regola prudenziale, se ne rimanda la punizione al momento del fallimento dichiarato, non tiene in conto i principi affermati da un'ampia giurisprudenza in tema di c.d. **"bancarotta riparata"**, vale a dire quando – pur non di consueto – fra le ipotizzate condotte dissipative/distrattive e il fallimento della società vengono effettuate operazioni idonee a elidere ogni effetto pregiudizievole delle contestate condotte di bancarotta.

Pertanto, ancorché il delitto di bancarotta abbia natura di reato di pericolo, per l'individuazione del relativo momento consumativo deve aversi riguardo alla **dichiarazione giudiziale** di fallimento e non già all'atto antidoveroso, con la conseguenza che la valutazione del pregiudizio ai creditori deve essere operata al momento di tale dichiarazione e non a quello della storica commissione della condotta. Così da dover si escludere l'inaccettabile conseguenza di considerare, quale concorso nell'atto distrattivo dell'*intraeus* un comportamento dell'*extraneus* posto in essere in modo **autonomo**, senza preventivo accordo e in epoca successiva alla condotta distrattiva nel frattempo già esauritasi.

Per la Corte, quindi, il mero fatto che la condotta del consulente si fosse collocata **in prossimità** della dichiarazione di fallimento non permetteva di ritenere sussistente la fattispecie concorsuale del delitto di bancarotta fraudolenta contestato nel caso di specie, dovendo la condotta del terzo essere anteriore o almeno concomitante a quella distrattiva posta in essere dall'amministratore della società fallita.